DECISIONE (UE) 2026/70 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in relazione alle modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di riflettere l'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato della Comunità dell'energia («trattato») è stato concluso dall'Unione il 29 maggio 2006 mediante la decisione 2006/500/CE del Consiglio [1] ed è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2) A norma dell'articolo 12 del trattato, ciascuna parte contraente è tenuta ad attuare l'*acquis* comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato.

(3) L'articolo 16 del trattato fornisce l'elenco degli atti dell'Unione che costituiscono l'*acquis* comunitario in materia di ambiente («atti dell'Unione») contemplati dal trattato.

(4) Ai sensi dell'articolo 24 del trattato, la Comunità dell'energia adotta misure destinate ad adattare l'*acquis* comunitario in materia di ambiente quale descritto nel titolo II del trattato. Ai sensi dell'articolo 25 del trattato, la Comunità dell'energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all'*acquis* comunitario descritto nel titolo del trattato, in linea con l'evoluzione del diritto dell'Unione.

(5) Ai sensi dell'articolo 79 del trattato, il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia («Consiglio ministeriale»), il gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione sono tenuti ad adottare misure nell'ambito del titolo II su proposta della Commissione europea. Ai sensi degli articoli 80 e 81 del trattato, tali misure devono essere adottate dal Consiglio ministeriale, dal gruppo permanente ad alto livello o dal Comitato di regolamentazione a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.

(6) Per quanto riguarda l'espansione dell'elenco degli atti dell'Unione coperti dal trattato, le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII devono essere adottate, a norma dell'articolo 100 del trattato, dal Consiglio ministeriale, all'unanimità dei suoi membri.
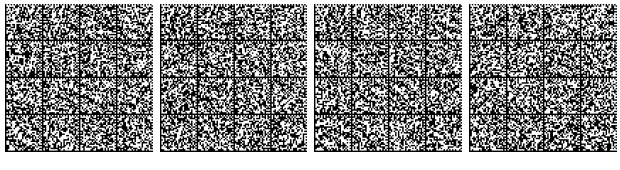
[1] Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/500/oj).